

**C I T T A' D I M O L F E T T A**

**PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N.524**

**del 30.12.2004**

**O G G E T T O**

TAR Puglia-Bari. Costruzioni Meridionali s.a.s. c/ Comune di Molfetta.  
Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione  
dirigenziale n.141/2004 (Esclusione da gara d'appalto realizzazione edifici  
residenziali, edilizia convenzionata, Tipologia "T+5, Comparto 15").

L'anno duemilaquattro, il giorno trenta del mese di dicembre nella Casa Comunale,  
legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 31.12.2004  
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 23.12.2004 con prot. n.125, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell’Avv. Francesco Armenio – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Costruzioni Meridionali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Alessandrini Filippo;
- il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 141 del 19 ottobre 2004 contenente l’esclusione della ditta ricorrente dalla gara d’appalto indetta dal Comune di Molfetta con avviso pubblico nel 2000 relativa alla realizzazione di edifici residenziali in regime di edilizia convenzionata, limitatamente ad una delle due palazzine di tipologia T+5 da 16 alloggi all’interno del comparto 15;
- l’impugnata determinazione dirigenziale n. 141/2004 trae motivazione dal mancato versamento della ditta istante presso la Tesoreria Comunale della somma di € 218.271,00, richiesta dall’Ufficio Appalti con nota prot. n. 29905 del 07.07.2004, quale prezzo di cessione della predetta area assegnata alla medesima ditta con diritto di proprietà (giusta determinazione dirigenziale n. 122 del 21.08.2000);
- la ricorrente, a sostegno dell’azione de qua, evidenzia l’illegittimità del provvedimento impugnato per una assunta violazione dell’art. 3 Legge 241/90, non essendo venuta a conoscenza di una sostanziale variazione all’interno del progetto iniziale, consistente nella riduzione degli alloggi da 16 a 10, senza variazione di prezzo, se non visionando la relativa documentazione tecnica, motivazione questa che induceva la stessa ditta al mancato versamento;
- Rilevato che la pretesa illegittimità dell’azione amministrativa risulta carente di presupposti sia di fatto che in diritto, essendo evidente, invece, la regolarità della procedura posta in essere dalla Pubblica Amministrazione;
- Rilevato, altresì, che l’azione giudiziaria posta in essere dalla ditta attrice presenta vizi formali, non essendovi notificazione della citazione anche alla impresa aggiudicataria e, quindi, è rappresentabile al giudice adito la evidente inesistenza giuridica della medesima azione;
- Ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, necessario costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla ditta Costruzioni Meridionali s.a.s., attesa l’importanza della questione, al fine di vedere riconosciute le ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente all’Avv. Nino Matassa da Bari, demandando al Responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e

liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;

- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

- 1) Per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Nino Matassa, con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n.35, per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla ditta Costruzioni Meridionali s.a.s., come legalmente rappresentata, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in pre messa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali).
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.

